



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie  
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

---

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

**COORDINAMENTO  
AUTORGANIZZATO TRASPORTI**  
[cat@pec.associazioneecat.it](mailto:cat@pec.associazioneecat.it)

**CUB Trasporti**  
[cubtrasporti@pec.net](mailto:cubtrasporti@pec.net)  
[cubtrasportifirenze@yahoo.com](mailto:cubtrasportifirenze@yahoo.com)

**SINDACATO GENERALE DI BASE**  
[segreteria@sindacatosgb.it](mailto:segreteria@sindacatosgb.it)

**UNIONE SINDACALE DI BASE  
Lavoro privato – Attività Ferroviarie**  
[usblavoroprivato@pec.usb.it](mailto:usblavoroprivato@pec.usb.it)

**FAST CONFESAL**  
[sg@pec.sindacatofast.it](mailto:sg@pec.sindacatofast.it)

**FAISA CISAL**  
[info@pec.faisa-cisal.org](mailto:info@pec.faisa-cisal.org)

**FILT-CGIL**  
[filtcgil.sindacale@postecert.it](mailto:filtcgil.sindacale@postecert.it)

**FIT-CISL**  
[fitcislazionale@postecert.it](mailto:fitcislazionale@postecert.it)

**O.R.S.A.**  
[sg.orsaferrrovie@pec.sindacatoorsa.it](mailto:sg.orsaferrrovie@pec.sindacatoorsa.it)

**UGL TRASPORTI**  
[segreteria.nazionale@uglferrovieri.it](mailto:segreteria.nazionale@uglferrovieri.it)

**UIL TRASPORTI**  
[mobilita@uiltrasporti.it](mailto:mobilita@uiltrasporti.it)

**Oggetto: Stato di avanzamento della validazione del nuovo “Regolamento per la Circolazione Ferroviaria” in ambito europeo.**

Come già comunicato per le vie brevi, il 22 dicembre 2021, a seguito della consultazione pubblica, la bozza del nuovo “Regolamento per la Circolazione Ferroviaria” (RCF) e la bozza del



relativo decreto di adozione sono state sottomesse, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per le Ferrovie (ERA), tramite il sistema informatico Single Rule Database (SRD) di cui all'articolo 27, comma 4, del regolamento (UE) 2016/796.

Al 30 marzo 2022, sul sistema SRD risulta quanto segue:

- a) l'ERA ha valutato negativamente 32 punti dell'RCF;
- b) la Commissione europea ha rigettato ulteriori 34 punti.

A tale proposito si evidenzia, in particolare, la valutazione negativa, da parte dell'ERA, del punto 2.1.1 dell'RCF, nella formulazione consolidata a seguito della consultazione pubblica, alla quale hanno attivamente partecipato codeste OO.SS.:

*“2.1.1 Sull'infrastruttura e sui convogli devono essere svolte tutte le funzioni atte a garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria e la sicurezza di utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi, tenendo conto delle caratteristiche dell'infrastruttura e dei convogli, dell'interazione tra essi, del servizio svolto e delle altre condizioni di esercizio tramite addetti aventi competenze certificate. In particolare, sui treni passeggeri, devono essere garantiti la sicurezza nelle fasi di salita e discesa dai convogli, a bordo degli stessi e nelle situazioni di emergenza o di degrado e il soccorso eventualmente necessario alle persone presenti a bordo, tramite addetti all'accompagnamento dei treni, che, inoltre, coadiuvano, ove necessario, l'agente di condotta.”*

A parere dell'ERA *“la regola definisce la composizione dell'equipaggio di un treno passeggeri. L'equipaggio di un treno, "train crew", è definito all'appendice J della STI OPE come "Members of the on-board staff of a train, who are certified as competent and appointed by a railway undertaking to carry out specific, designated safety related tasks on the train, for example the driver or the guard.".* La composizione dell'equipaggio è quindi prerogativa dell'impresa per il tramite del proprio SGS [ndr: Sistema di Gestione della Sicurezza] che è lo strumento designato per la gestione dei rischi. Inoltre, nella STI OPE si fa riferimento alla sicurezza dei viaggiatori al punto 4.2.2.4.2 dove ancora una volta si rimanda al SGS delle imprese. La regola non può essere accettata”.

Questa Agenzia, tuttavia, intende salvaguardare il principio che le funzioni necessarie a garantire la sicurezza della circolazione debbano comunque essere assolte, prescindendo dall'organizzazione di cui ciascun operatore si dota in piena autonomia e responsabilità.

Pertanto, si informano codeste Organizzazioni che, nell'ambito delle attività istituzionali di questa Agenzia, è in corso un'interlocuzione con l'ERA con l'obiettivo di risolvere gli aspetti che hanno portato alla valutazione negativa delle 32 regole contenute nell'RCF e, in particolare, di superare i sopra riportati motivi ostativi all'accettazione del punto 2.1.1, proponendone, in quanto a tal fine necessario, una formulazione alternativa. A tale proposito, si rappresenta che anche il successivo punto 2.1.2, ancora non esaminato dall'ERA, dovrà essere conseguentemente modificato.

L'espressione della posizione di questa Agenzia deve avvenire entro il 22 aprile 2022; diversamente, la valutazione negativa dell'ERA sarebbe considerata accettata.

Quanto al rigetto della Commissione europea, esso è basato sul fatto che molti principi contenuti nell'RCF non sono legati a caratteristiche peculiari della rete italiana ma, avendo valenza generale, non possono essere oggetto di una norma nazionale e dovrebbero, invece, essere adottati a



livello europeo, qualora condivisi dagli Organismi competenti, soluzione alla quale la Commissione europea si è dimostrata interessata.

Questa Agenzia ritiene di fondamentale importanza cogliere l'opportunità prospettata dalla Commissione europea, avendo sempre sostenuto la necessità che i principi fondamentali per la sicurezza della circolazione ferroviaria siano armonizzati a livello europeo, al fine di consentire a ciascun operatore di effettuare le proprie scelte sulla base del proprio SGS, ma nell'ambito di un quadro di riferimento comune.

Tenuto conto che, sulla base della posizione assunta dalla Commissione, anche l'RCF adottato nel 2012, attualmente in vigore, sarà sicuramente rigettato (in particolare il punto 4.28 relativo alla presenza del Capotreno sui treni viaggiatori), è però necessario che gli Organismi comunitari consentano, a questa Agenzia, di adottare, in ambito nazionale, un nuovo RCF con una validità temporanea, legata all'accettazione, a livello europeo, dei principi fondamentali in esso contenuti per mantenere nel frattempo, in Italia, l'attuale livello di sicurezza.

Pertanto, questa Agenzia sta procedendo ad una parziale riformulazione di quanto contenuto nella bozza del nuovo RCF, anche al fine di favorirne l'adozione a livello europeo e di potere, nel transitorio, procedere all'adozione della norma in ambito nazionale.

IL DIRIGENTE GENERALE  
*Ing. Pier Luigi Giovanni Navone*

mor/BAR/MAR